



## **Direzione Centrale Entrate**

**Roma, 30-01-2026**

### **Messaggio n. 323**

**OGGETTO: Proroga delle agevolazioni di natura previdenziale previste per la "Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia". Disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 591, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"**

L'articolo 46, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha previsto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, a seguito dell'istituzione della zona franca urbana per i Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, a fare data dal 24 agosto 2016.

I periodi di imposta per i quali è concessa l'esenzione in trattazione, originariamente circoscritti agli anni 2017 e 2018, ai sensi del comma 4 del citato articolo 46, sono stati prolungati – sempre nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto del regime *de minimis* in materia di aiuti di Stato – anche ai periodi di imposta 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 (cfr. la circolare n. 48 del 29 marzo 2019 e i messaggi n. 3674 del 12 ottobre 2020, n. 389 del 25 gennaio 2023, n. 927 del 4 marzo 2024 e n. 2399 del 30 luglio 2025)[\[1\]](#).

Tanto premesso, con il presente messaggio si comunica che l'articolo 1, comma 591, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha disposto una ulteriore estensione dei periodi di imposta, per i quali è concessa l'esenzione in trattazione, disponendo che: *"Le disposizioni di cui all'articolo 17-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, si applicano anche con riferimento all'anno 2026 [...]".*

Pertanto, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, in presenza dei

presupposti di legge e nei limiti di spesa previsti, fino al raggiungimento dell'importo dell'agevolazione complessivamente concessa, è riconosciuto, per effetto della novella normativa, anche per il periodo di imposta 2026.

Per completezza, si rammenta che il Ministero delle Imprese e del *made in Italy* è l'Autorità competente in ordine alle modalità di concessione delle agevolazioni contributive in oggetto.

I destinatari dei provvedimenti di riconoscimento delle agevolazioni da parte del citato Dicastero possono utilizzare il credito verso l'erario per i versamenti dei contributi obbligatori dovuti all'Istituto nei periodi di imposta ammissibili (dal 2017 al 2026). In ordine alla modalità di fruizione delle agevolazioni in trattazione, restano confermate le indicazioni operative fornite nella citata circolare n. 48/2019.

Si rammenta, infine, che le agevolazioni in trattazione possono essere fruite – in coerenza con le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, 10 aprile 2013, come modificato dal decreto interministeriale 5 giugno 2017 – attraverso la riduzione dei versamenti, da effettuarsi con il modello di pagamento "F24", da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (ENTRATEL e FISCONLINE). A tale proposito, ai fini dell'utilizzo in compensazione, a mezzo modello "F24", delle agevolazioni previste dall'articolo 46 in commento, l'Agenzia delle Entrate ha istituito, a oggi, i codici tributo "Z148", "Z149", "Z150", "Z162", "Z164", "Z165" e "Z166"[\[2\]](#).

Il Direttore Generale  
Valeria Vittimberga

---

[\[1\]](#) Cfr. l'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'articolo 57, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'articolo 1, comma 746, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, l'articolo 17-ter del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, e l'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118.

[\[2\]](#) Cfr. le risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n. 160/E del 21 dicembre 2017, n. 45/E del 19 giugno 2018, n. 78/E del 30 agosto 2019, n. 47/E del 13 luglio 2021, n. 32/E del 24 giugno 2022 e n. 31/E del 22 giugno 2023.